



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO
E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

□ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 13 novembre 1992

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione di tutti gli impianti sportivi comunali.

Art. 2

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere:

- a) impianti all'aperto;
- b) palestre e palestrine;
- c) palestrine annesse agli edifici scolastici.

Art. 3

1. L'uso degli impianti sportivi comunali da parte delle società ed associazioni sportive può essere concesso se:

- a) scopo principale della loro attività è la pratica dello sport inteso, pur nei suoi riflessi tecnico-agonistici, come servizio sociale, momento ricreativo e mezzo di formazione del cittadino;
- b) svolgono attività che coinvolga ed impegni prevalentemente cittadini residenti nel Comune;
- c) non perseguono scopi o fini di lucro.

2. In via del tutto eccezionale, subordinatamente ad eventuali disponibilità, l'uso dei predetti impianti può essere concesso anche a società ed associazioni sportive non in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del precedente comma 1.

TITOLO 2 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 4

1. L'Amministrazione comunale gestisce i propri impianti sportivi direttamente o mediante concessione in uso.

Art. 5

1. L'uso degli impianti sportivi comunali sarà concesso dall'Amministrazione comunale, sentita la Commissione comunale permanente per lo sport e l'educazione fisica, con apposite convenzioni.

2. Qualora la durata della concessione sia superiore all'anno, nella convenzione devono essere inserite particolari condizioni che obbligano la società concessionaria ad accettare che l'impianto sportivo possa essere utilizzato, a richiesta,

anche da altre società ed associazioni sportive sprovviste di idonee attrezzature.

Art. 6

1. Le società ed associazioni sportive concessionarie:
 - a) devono assumersi tutte le spese per la gestione degli impianti previste nella convenzione;
 - b) devono garantire il mantenimento dei medesimi in buono stato di efficienza e conservazione;
 - c) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale non possono apportare alcuna modifica.

2. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2, i concessionari dell'impianto possono richiedere alle società ed associazioni sportive alle quali viene concesso l'utilizzo degli impianti il contributo per le spese di gestione determinato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, sentito il parere della Commissione comunale di Vigilanza.

Art. 7

1. Tutte le società ed associazioni sportive concessionarie devono presentare alla commissione comunale permanente per lo sport e l'educazione fisica, prima dell'inizio dell'attività, il loro programma di utilizzo degli impianti.

2. Il programma deve riferirsi alla attività dell'intera annata sportiva o, qualora ciò non fosse possibile, almeno all'attività di un trimestre.

Art. 8

1. L'Amministrazione comunale per manifestazioni da essa promosse ed organizzate ha il diritto di disporre in qualsiasi momento degli impianti sportivi dati in concessione, possibilmente senza intralciare l'attività programmata.

Art. 9

1. Gruppi di cittadini non affiliati a società o federazioni sportive possono saltuariamente utilizzare per attività sportive e/o culturali-ricreative gli impianti sportivi comunali, previa domanda alla società od associazione concessionaria e per conoscenza all'Amministrazione comunale. Nella domanda dev'essere indicata la persona responsabile dell'utilizzo dell'impianto sportivo.

2. L'utilizzo dell'impianto sportivo viene concesso previo versamento del contributo di cui al precedente articolo 6, comma 2, nel rispetto dell'attività già programmata dalla società od associazione concessionaria.

3. Dell'esito della domanda dev'essere data tempestiva

comunicazione all'Amministrazione comunale, la quale, in caso di diniego senza giustificato motivo, decide in via definitiva, sentita la Commissione comunale di Vigilanza.

TITOLO 3 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Art. 10

1. Al controllo, all'osservanza ed all'attuazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle convenzioni per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali è preposta un'apposita Commissione comunale di Vigilanza, così composta:

- a) il Sindaco od un suo delegato, che la presiede;
- b) l'assessore allo Sport;
- c) due consiglieri comunali, di cui uno appartenente alla minoranza;
- d) il Presidente della Commissione comunale per lo sport e l'educazione fisica.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco o del suo delegato la Commissione è presieduta dall'assessore allo sport.

3. La Commissione comunale di Vigilanza dura in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale, svolgendo peraltro le sue funzioni fino all'entrata in carica della nuova Commissione.

4. La carica di componente della Commissione è gratuita.

5. Funge da Segretario della Commissione comunale di Vigilanza il Segretario della Commissione comunale per lo sport e l'educazione fisica.

6. La Commissione comunale di Vigilanza è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due componenti. Essa si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

7. Le decisioni della Commissione sono verbalizzate dal Segretario in apposito registro.

Art. 11

1. La Commissione comunale di Vigilanza ha i seguenti compiti:

- a) disciplinare l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
- b) emanare, sentita la Commissione comunale per lo sport e l'educazione fisica, disposizioni per l'ordinato utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle società ed associazioni;

- c) esprimere il proprio parere sulla proposta della Giunta comunale relativa all'approvazione dei contributi per le spese di gestione di cui al precedente articolo 6, comma 2;
- d) eseguire i necessari controlli sugli impianti sportivi comunali al fine di assicurarne il loro corretto utilizzo;
- e) eseguire i necessari controlli in ordine al possesso da parte delle società ed associazioni che utilizzano gli impianti sportivi comunali dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. A tal fine i componenti della Commissione, sia singolarmente che collegialmente, hanno libero accesso a tutti gli impianti sportivi in qualsiasi momento.

Art. 12

1. Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere la Commissione comunale di Vigilanza;
- b) predisporre l'ordine del giorno da discutere nelle sedute;
- c) firmare la corrispondenza e tutti gli atti di competenza della Commissione.

TITOLO 4 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO I - Impianti sportivi comunali all'aperto

Art. 13

1. Sono considerati impianti sportivi comunali all'aperto di cui all'articolo 2, lettera a) tutte le strutture ove si pratica sport all'aperto, quali ad esempio quelli destinati alla pratica del gioco del calcio, del rugby, del baseball, dell'atletica, del tennis, le piattaforme polivalenti, i bocciodromi.

Art. 14

1. Gli impianti di cui al precedente articolo 10 possono essere gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o concessi in uso alle società ed associazioni sportive, previa stipula di apposita convenzione secondo lo schema allegato sub A al presente regolamento.

2. Per l'utilizzo degli impianti all'aperto gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale possono essere applicati i criteri previsti al successivo articolo 20.

Capo II - Palestre e palestrine comunali

Art. 15

1. Sono considerate palestre e palestrine di cui all'articolo 2, lettera b), tutte le palestre e palestrine comunali esistenti sul territorio del Comune ed in particolare le seguenti già in funzione:

- a) palestra di via Olimpia di Paese;
- b) palestra di via On.le Visentin a Postioma;
- c) palestra di via Grotta a Castagnole;
- d) palestra presso gli impianti sportivi di Padernello.

Art. 16

1. Le palestre e palestrine comunali di cui al precedente articolo 15, di norma, sono gestite direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 17

1. L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo delle palestre e palestrine comunali per manifestazioni pubbliche da essa organizzate, patrocinate od autorizzate.

Art. 18

1. L'utilizzo delle palestre e delle palestrine comunali è riservato prioritariamente alle scuole dell'obbligo, alle società ed associazioni sportive di cui al precedente articolo 3.

Art. 19

1. L'utilizzo delle palestre e delle palestrine comunali per attività sportive e motorie, di norma, viene assegnato alle società ed associazioni sportive di cui al precedente articolo 3, previa domanda entro i termini stabiliti dall'Amministrazione comunale.

2. Tutte le società ed associazioni sportive che intendono usufruire in via continuativa degli impianti in questione devono presentare alla Commissione di vigilanza il programma di cui al precedente articolo 7. Le società ed associazioni sportive autorizzate all'utilizzo delle palestre e palestrine comunali devono rispettare l'orario stabilito e le norme e disposizioni appositamente predisposte dalla Commissione comunale di vigilanza.

3. L'utilizzo delle palestre e palestrine comunali da parte delle società ed associazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 2, è concesso previa stipula di apposita convenzione

secondo lo schema allegato sub B al presente regolamento.

Art. 20

1. Di norma le palestre e le palestrine comunali sono utilizzate:

- a) nelle ore antimeridiane prevalentemente dagli alunni delle scuole dell'obbligo e, nelle ore eventualmente libere, anche dagli anziani per attività motorie;
- b) nella fascia oraria pomeridiana fino alle ore 17.30 circa dai fanciulli per attività motorie per l'avviamento alla pratica sportiva;
- c) nella fascia oraria preserale (dalle ore 17.30 alle ore 20.30 circa) prevalentemente dai ragazzi. In tale fascia oraria i suddetti impianti potranno essere utilizzati anche dagli adulti per la pratica di attività di mantenimento.
- d) nella fascia oraria serale (dopo le ore 20.30) dalle società ed associazioni sportive per la pratica di attività agonistico-amatoriali.

2. Gli utenti delle palestre e palestrine comunali non possono cedere o scambiarsi le ore assegnate, se non previa autorizzazione della Commissione comunale di Vigilanza, alla quale soltanto compete fissare gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

4. La Commissione comunale di Vigilanza, in qualsiasi momento, qualora rilevasse un non adeguato utilizzo delle strutture in relazione alla disciplina sportiva praticata, può disporre la riduzione delle ore di utilizzo.

Art. 21

1. Per l'utilizzo delle palestre e palestrine comunali è necessaria la presenza del dirigente o dell'allenatore o del responsabile segnalato per iscritto all'Amministrazione comunale. Questi dovrà assicurare il buon comportamento civile e sportivo degli atleti stessi, prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso e far osservare scrupolosamente gli orari.

Art. 22

1. Per l'utilizzo delle palestre e palestrine comunali per manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale l'organizzazione, sia precedente che successiva, dev'essere assicurata dagli organizzatori.

2. Eventuali forme pubblicitarie, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle palestre e palestrine comunali, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Art. 23

1. L'Amministrazione comunale deve dare in dotazione al personale di servizio e di controllo, apposite tessere al fine di consentire il libero accesso alle palestre e palestrine comunali in qualsiasi momento.

Art. 24

1. Per le manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale di cui al precedente articolo 17 gli organizzatori devono presentare regolare domanda almeno 15 giorni prima all'Amministrazione comunale che provvederà ad istruire la pratica, sentito il parere della Commissione comunale di Vigilanza. Nella domanda dovranno essere specificati il giorno od i giorni, le ore e le principali modalità relative all'utilizzo.

Art. 25

1. Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo delle palestre e palestrine comunali, devono procedere al pagamento dei canoni entro i termini stabiliti. Il mancato pagamento a conguaglio dei canoni, oltre alle normali azioni per il recupero del credito, comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore possibilità di utilizzo dei predetti impianti.

Art. 26

1. Ogni e qualsiasi danno arrecato dagli utenti e dal pubblico alle attrezzature ed agli impianti delle palestre e delle palestrine comunali sarà posto a carico del responsabile comunicato all'Amministrazione comunale in sede di richiesta di utilizzo delle medesime.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei suddetti impianti l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere un'apposita polizza fidejussoria od un idoneo deposito cauzionale in numerario.

CAPO III - Palestrine comunali annesse agli edifici scolastici

Art. 27

1. Sono considerate palestrine comunali annesse agli edifici scolastici di cui all'articolo 2, lettera c), tutte le palestrine esistenti presso gli edifici scolastici ed in particolare le seguenti già in funzione:

a) palestra presso le scuole elementari di Treforni;

- b) palestra presso le scuole elementari di Postioma;
- c) palestra presso le scuole elementari di Porcellengo.

Art. 28

1. Le palestre comunali di cui al precedente articolo 27 sono prevalentemente riservate ai fanciulli delle scuole elementari ed agli alunni delle scuole medie.

2. Qualora le palestre comunali dovessero essere utilizzate per altre attività sportive, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente capo II del titolo 4.

TITOLO 5 - PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 29

1. Il personale addetto alla custodia degli impianti sportivi comunali gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale, oltre ai normali compiti d'istituto deve approntare le attrezzature occorrenti al regolare ed ordinato svolgimento degli allenamenti, delle competizioni, delle manifestazioni ed in generale di tutte le attività che in essi si svolgono.

TITOLO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono revocate tutte le convenzioni esistenti fra l'Amministrazione comunale e le società ed associazioni sportive. Le nuove convenzioni dovranno far riferimento al presente regolamento.

Art. 31

1. Eventuali modifiche del presente regolamento sono apportate dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione comunale per lo sport e l'educazione fisica, con la procedura prevista all'articolo 100 dello Statuto comunale.

COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PAESE E LA SOCIETA'
..... PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE ALL'APERTO PER LA PRATICA DEL GIOCO DI
..... (art. 14 del Regolamento per l'uso e la
gestione degli impianti sportivi comunali).

---oo0oo---

L'anno (19..) addì(..) del mese
di (..), presso la Sede Municipale del Comune di
Paese,

- Il Sig., nato a
il, Sindaco Pro-tempore del Comune di
Paese, il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse del Comune medesimo, cod.fisc. 00389950262;
- Il Sig., nato a
il e residente a
in Via, Presidente della Società
....., il quale dichiara di
agire a nome, per conto e nell'interesse della medesima;
- assistiti dal Sig., Segretario
Generale del Comune di Paese,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1: Il Comune di Paese concede in uso alla Società
.....
l'impianto sportivo comunale all'aperto per la pratica del
gioco di sito nella frazione di

....., in via con annesse le seguenti strutture di proprietà comunale (oppure precisare a quale diverso titolo il Comune ha la disponibilità): (specificare le strutture).

Art. 2: La Società che nel prosieguo sarà denominata "Società concessionaria", si assume tutte le spese per la gestione dell'impianto e si impegna a mantenere il medesimo in buono stato di efficienza e di non apportare in esso alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 3: L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per la disciplina sportiva per cui è stato concesso. E' altresì vietata la sub-concessione o locazione dello stesso. L'inadempienza del precedente punto comporta la revoca automatica della presente convenzione.

Art. 4: Qualsiasi miglioria che verrà apportata all'impianto, anche a totale spesa della Società concessionaria, diverrà proprietà del Comune e non potrà essere nè sostituita, se non previa autorizzazione del Comune medesimo, nè prelevata nemmeno in caso di disdetta della convenzione.

Art. 5: La Società concessionaria presenterà alla Commissione comunale per lo sport e l'educazione fisica, prima dell'inizio dell'attività, il programma di utilizzo dell'impianto riferito all'intera annata sportiva o, qualora ciò non fosse possibile, almeno all'attività di un trimestre.

Art. 6: La Società concessionaria accetta che l'impianto sportivo possa essere utilizzato, previa autorizzazione della Commissione comunale di Vigilanza, su corresponsione del contributo spese di gestione fissato dalla Giunta comunale, garantendosi il rispetto dell'attività programmata e concordando il programma di attività, anche da altre società ed associazioni sportive sprovviste di idonee attrezzature.

In caso di diniego, senza giustificato motivo o di non accordo sulla corresponsione del contributo spese di gestione da parte della Società concessionaria, decide in via definitiva la Giunta comunale, sentita la Commissione comunale di Vigilanza.

Art. 7: Il Comune si riserva il diritto di disporre dell'impianto sportivo in qualsiasi momento, possibilmente senza intralciare l'attività in esso programmata, per manifestazioni da esso promosse ed organizzate.

Art. 8: La presente convenzione avrà la durata di anni a decorrere dalla data odierna.

Art. 9: Per quanto non espressamente precisato nella presente convenzione, valgono le norme contenute nel "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PAESE E LA SOCIETA'
..... PER L'USO DELLA PALESTRA (O
PALESTRINA) COMUNALE (art. 19 del Regolamento per l'uso e la
gestione degli impianti sportivi comunali).

---ooOoo---

L'anno (19..) addì(..) del mese
di (..), presso la Sede Municipale del Comune di
Paese,

- Il Sig., nato a
il, Sindaco Pro-tempore del Comune di
Paese, il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse del Comune medesimo, cod.fisc. 00389950262;
- Il Sig., nato a
il e residente a
in Via, Presidente della Società
....., il quale dichiara di
agire a nome, per conto e nell'interesse della medesima;
- assistiti dal Sig., Segretario
Generale del Comune di Paese,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1: Il Comune di Paese concede in uso alla Società
.....
la palestra (o palestrina) sita nella frazione di
....., in via nei giorni
e per gli orari che verranno approvati dalla Commissione

comunale di Vigilanza, sia per gli allenamenti, che per le eventuali gare di campionato, con tutta l'attrezzatura sportiva in dotazione alla palestra (o palestrina) medesima.

Art. 2: Il Comune s'impegna a:

- a) stipulare apposita polizza assicurativa contro infortuni provocati da rotture dei principali attrezzi sportivi di proprietà comunale assegnati alla palestra (o palestrina);
- b) sostenere tutte le spese per l'ordinaria manutenzione della palestra (o palestrina), ivi comprese quelle per l'illuminazione, il riscaldamento, la fornitura dell'acqua, il personale di pulizia e custodia.

Art. 3: La società

s'impegna a:

- a) trasmettere alla Commissione comunale di Vigilanza il calendario delle proprie esigenze d'uso della palestra sia per gli allenamenti che per le eventuali gare di campionato;
- b) trasmettere alla Commissione comunale di Vigilanza l'elenco dei dirigenti e degli atleti autorizzati ad accedere alla palestra (o palestrina) per gli allenamenti e/o le gare;
- c) accettare e rispettare il calendario e gli orari della palestra (o palestrina), nonché le norme e disposizioni appositamente predisposte dalla Commissione comunale di Vigilanza;
- d) segnalare per iscritto il nominativo della persona

- responsabile incaricata ad assicurare, durante ciascun allenamento o ciascuna gara, il buon comportamento civile e sportivo degli atleti, a prendere in carico le attrezzature ed i servizi in uso, compresi gli spogliatoi ed a far osservare scrupolosamente gli orari;
- e) obbligare i propri atleti e dirigenti, senza eccezione alcuna, a rispettare le norme e prescrizioni emanate dalla Commissione comunale di Vigilanza a' sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali", compresa quella che prescrive l'accesso alla palestra (o palestrina), esclusivamente con l'uso di idonee scarpe in gomma;
 - f) stipulare apposita polizza di assicurazione per i propri atleti contro gli infortuni nell'esercizio delle attività sportive svolte nella palestra (o palestrina) comunale;
 - g) pagare, secondo le modalità convenute e appositamente comunicate, la quota dovuta in base al tariffario per gli allenamenti programmati;
 - h) pagare, prima dell'effettuazione delle gare, la quota fissata nel tariffario e versare il conguaglio entro cinque giorni dallo svolgimento delle gare medesime;
 - i) rimborsare al Comune tutte le spese che questo deve sostenere per la sostituzione degli attrezzi sportivi che dovessero essere danneggiati per cattivo uso da parte degli atleti.

Art. 4: La palestra (o palestrina) deve essere utilizzata esclusivamente per la disciplina sportiva per cui è stata concessa. E' altresì vietata la sub-concessione o la locazione della stessa. L'inadempienza del precedente punto comporta la revoca automatica della presente convenzione.

Art. 5: Il Comune si riserva il diritto di disporre della palestra (o palestrina) in qualsiasi momento, possibilmente senza intralciare l'attività in essa programmata, per manifestazioni da esso promosse ed organizzate.

Art. 6: La presente convenzione avrà la durata
a decorrere dalla data odierna.

Art. 7: Per quanto non espressamente precisato nella presente convenzione, valgono le norme contenute nel "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 46 in data 13 novembre 1992, esecutiva a' sensi di legge il 10 dicembre 1992 (Presa in carico dal Co.Re.Co. il 18 novembre 1992 e protocollata al n. 9840):

- pubblicata per la prima volta all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a' sensi dell'art. 45, comma 3, della legge 8.6.1990, n. 142 dal 17 novembre 1992 al 1 dicembre 1992;
- pubblicata per la seconda volta all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a' sensi dell'art. 100, comma 4, dello Statuto comunale dall'11 dicembre 1992 al 25 dicembre 1992.